Interpello Min. Lavoro n. 8/2024 su numero massimo partecipanti nei corsi di formazione sulla sicurezza

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicu

rezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 8 del 12 dicembre 20

24, con il quale ha fornito, all'Università di Siena, una risposta in merito al segu

en
te
qu
es
it
o:
“I
n
de
ro
ga
al
la
di
sp
os
iz
io
ne
de
ll
a
Co
nf
er
en
za
St
at
o
Re
gi
on
i
ch
e
ne

ll’Accordodel21dicembre2011chestabilisceche partecipinoaognicorsodifo

rm az io ne su ll a si cu re zz a no n pi ù di 35 pe rs on e, si ch ie de la po ss ib il it à di ri co no

sc
er
e
gl
i
in
se
gn
am
en
ti
in
se
ri
ti
ne
ll
a
ca
rr
ie
ra
de
gl
i
st
ud
en
ti
un
iv
er
si
ta
ri
av
en

ti le ca ra tt er is ti ch e st ri ng en ti pr ec ed en te me nt e de sc ri tt e, eq ui va le nt i ai co rs

i
di
fo
rm
az
io
ne
a
ri
sc
hi
o
al
to
ex
ar
t.
37
de
l
DL
gs
.
81
/0
8
s.
m.
i.
no
no
st
an
te
ch
e
in

alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unit

à, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame fina

le seconde standard accademici.”

.

La **risposta del Ministero del Lavoro**:

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*
 a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del

2008, al comma 2, sancisce "*La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della
prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa";

- l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 2, rubricato "*Organizzazione della formazione*", dispone che: "Per

ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità";

- il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato "*Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/08*", individua, tra l'altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
- il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato "*Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti*", dispone "*Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*";
- l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato "*Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro*", dispone "*12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità*";
- l'Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene

la “*Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione*”;

- l’interpello n. 2 del 18 aprile 2024 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato la problematica in questione.

La Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche. Pertanto, ritiene di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione.

La Commissione ribadisce, altresì, quanto già esplicitato nell’interpello n. 2 del 18 aprile 2024 e pertanto, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

FONTE: Ministero del Lavoro